

R.G. 72-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 72-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da NUNZIANTE GIANCARLO, nato a Napoli (NA) il 20.09.1973, cod. fisc. NNZGCR73P20F839C, residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pigno, n. 48 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Liguori e con questi elett.te dom.to presso lo studio in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, n. 381e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Pasquale Errichiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 23.04.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..

Con decreto del giorno 20.06.2024, a seguito dei chiarimenti resi in riscontro al decreto del 17.05.2024 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

A seguito di modifica della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti con allegata l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, questo giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22.10.2024 ore 11.30, poi differita al 13.11.2024, ordinando che la proposta come modificata, l'attestazione integrativa ed il presente decreto fossero comunicati a cura dell'OCC, a ciascun



creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

All'udienza, verificata l'esecuzione, da parte dell'OCC dell'avvenuta comunicazione ai creditori della proposta originaria e di quella modificata, nonché delle relazioni di attestazione, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
- b) la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dalla ricorrente, nonché



dalla relazione agli atti le problematiche di carattere familiare e lavorative hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pag.9 relazione OCC in atti);

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente fruisce del solo reddito di lavoro dipendente per l'importo di euro 2.000 circa mensili a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 148.627,99 (comprensivo delle spese dell'advisor legale e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.550,00;
- f) la proposta originaria prevedeva a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 148.627,99 (comprensivo delle spese dell'advisor legale e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.550,00, un piano avente durata di anni 5 (precisamente 65 rate) con attivo messo dal debitore di complessivi € 29.250,00, da versare mediante 13 rate mensili di circa euro 450,00, il tutto con cadenza mensile e la previsione del pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (con previsione del pagamento di circa il 50% del compenso dell'OCC, al netto dell'acconto già ricevuto e con previsione del versamento del residuo nelle ultime rate del piano, le quali somme verranno svincolate e attribuite all'OCC previa liquidazione del G.D.) con destinazione del residuo ai creditori chirografari , originari e degradati, soddisfatti nella percentuale del 5,70%;
- g) a seguito di pec di precisazione del credito dell'Agenzia delle Entrate, la proposta è stata modificata dal debitore nei seguenti termini: a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 150.569,57 (comprensivo delle spese dell'advisor legale e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.550,00 viene proposto un piano avente durata di anni 5 (precisamente 65 rate) con attivo messo dal debitore di complessivi € 29.250,00, da versare mediante 13 rate mensili di circa euro 450,00, il tutto con cadenza mensile e la previsione del pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (con previsione del pagamento di circa il 50% del compenso dell'OCC, al netto



dell'acconto già ricevuto e con previsione del versamento del residuo nelle ultime rate del piano, le quali somme verranno svincolate e attribuite all'OCC previa liquidazione del G.D.) con destinazione del residuo ai creditori chirografari , originari e degradati, nella percentuale del 4,50%;

- h) l'OCC ha svolto le valutazioni ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B. e ha attestato, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente.

In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto **NUNZIANTE GIANCARLO**;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

onera l'OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano ;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili



all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 04.12.2024

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

